

menti, si potrebbero applicare ai mutui a favore delle Casertine Sociali le seguenti condizioni:

- durata anni 10 od al massimo anni 15.
- tasso di interesse 7,75% per la durata decennale e 8% per la durata di 15 anni.
- diritto di commissione continuativa, sullo importo originario del mutuo e per l'intera durata, pari allo 0,75% per la durata 10 anni ed all'1% per la durata 15 anni.
- ammortamento in rate costanti annuali posticipate, comprensive di capitali ed interessi, scadenti il 30 giugno di ciascun anno e cioè a data presumibilmente utile per la chiusura dei conti annuali delle casertine, dopo la vendita del prodotto.

Tali (ass) condizioni assicurerebbero all'Istituto un reddito effettivo dell'8,85% per i mutui a 10 anni e del 9,13% per i mutui a 15 anni.

Si tratta, comunque, di investimenti che non rientrano fra quelli indicati dall'art. 13 della legge regolatrice dell'Istituto, così che occorrerà richiedere la particolare autorizzazione ai ministri dell'Industria e del Tesoro, ai sensi dell'art. 13 n. 14 della Ditta legge.

Ove il Consiglio ritenesse di deliberare,